



## LEGGE REGIONALE N. 7 DEL 30 01 1995 LIGURIA

BOLLETTINO UFFICIALE REGIONALE 8 2 1995 N. 3

*Norme per il finanziamento della legge regionale 1 giugno 1993 n. 23 (Norme di attuazione per la promozione e lo sviluppo della cooperazione sociale).*

### ARTICOLO UNICO SUBARTICOLO 1

1. Agli oneri derivanti dalla legge regionale 1 giugno 1993 n. 23 (norme di attuazione per la promozione e lo sviluppo della cooperazione sociale) si provvede mediante utilizzazione di quota pari a lire 325.000.000 in termini di competenza del " Fondo occorrente per far fronte ad oneri dipendenti da provvedimenti legislativi in corso concernenti spese in conto capitale o di investimento per ulteriori programmi di sviluppo" iscritto al capitolo 9530 dello stato di previsione della spesa del bilancio per l' anno finanziario 1994 ed istituzione ai sensi dell' articolo 31 della legge regionale 4 novembre 1977 n. 42 nello stato di previsione della spesa del bilancio per l' anno finanziario 1995 dei seguenti capitoli:

### ARTICOLO UNICO SUBARTICOLO 2

1. Agli oneri derivanti dalla legge regionale 1 giugno 1993 n. 23 (norme di attuazione per la promozione e lo sviluppo della cooperazione sociale) si provvede mediante utilizzazione di quota pari a lire 325.000.000 in termini di competenza del " Fondo occorrente per far fronte ad oneri dipendenti da provvedimenti legislativi in corso concernenti spese in conto capitale o di investimento per ulteriori programmi di sviluppo" iscritto al capitolo 9530 dello stato di previsione della spesa del bilancio per l' anno finanziario 1994 ed istituzione ai sensi dell' articolo 31 della legge regionale 4 novembre 1977 n. 42 nello stato di previsione della spesa del bilancio per l' anno finanziario 1995 dei seguenti capitoli: a) 5965 " Contributi agli enti locali per la concessione di incentivi generali finalizzati alla promozione sostegno e sviluppo della cooperazione sociale" con lo stanziamento di lire 125.000.000 in termini di competenza per gli interventi di cui all' articolo 15 comma 2 lettere c) e d);

OMISSIS

2. Agli oneri per gli esercizi successivi si provvede con legge di bilancio.

### ARTICOLO UNICO SUBARTICOLO 3

1. Agli oneri derivanti dalla legge regionale 1 giugno 1993 n. 23 (norme di attuazione per la promozione e lo sviluppo della cooperazione sociale) si provvede mediante utilizzazione di quota pari a lire 325.000.000 in termini di competenza del " Fondo occorrente per far fronte ad oneri dipendenti da

provvedimenti legislativi in corso concernenti spese in conto capitale o di investimento per ulteriori programmi di sviluppo" iscritto al capitolo 9530 dello stato di previsione della spesa del bilancio per l' anno finanziario 1994 ed istituzione ai sensi dell' articolo 31 della legge regionale 4 novembre 1977 n. 42 nello stato di previsione della spesa del bilancio per l' anno finanziario 1995 dei seguenti capitoli:  
OMISSIS

b) 5966 " Contributi alle cooperative sociali e/ o loro consorzi per incentivare iniziative generali e specifiche di promozione o sostegno" per memoria per gli interventi di cui all' articolo 15 comma 2 lettere a) e b) e comma 3 lettere a) e b);

OMISSIS

2. Agli oneri per gli esercizi successivi si provvede con legge di bilancio.

#### ARTICOLO UNICO SUBARTICOLO 4

1. Agli oneri derivanti dalla legge regionale 1 giugno 1993 n. 23 (norme di attuazione per la promozione e lo sviluppo della cooperazione sociale) si provvede mediante utilizzazione di quota pari a lire 325.000.000 in termini di competenza del " Fondo occorrente per far fronte ad oneri dipendenti da provvedimenti legislativi in corso concernenti spese in conto capitale o di investimento per ulteriori programmi di sviluppo" iscritto al capitolo 9530 dello stato di previsione della spesa del bilancio per l' anno finanziario 1994 ed istituzione ai sensi dell' articolo 31 della legge regionale 4 novembre 1977 n. 42 nello stato di previsione della spesa del bilancio per l' anno finanziario 1995 dei seguenti capitoli:

OMISSIS

c) 5967 " Contributi per accedere alle agevolazioni creditizie in favore delle cooperative sociali e/ o loro consorzi" con lo stanziamento di lire 200.000.000 in termini di competenza per gli interventi di cui all' articolo 15 comma 3 lettere c) e d). 2. Agli oneri per gli esercizi successivi si provvede con legge di bilancio.

#### ARTICOLO UNICO SUBARTICOLO 5

2. Agli oneri per gli esercizi successivi si provvede con legge di bilancio.

La presente legge regionale sara' pubblicata nel Bollettino Ufficiale della Regione. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e farla osservare come legge della Regione Liguria. Data a Genova addi' 30 gennaio 1995

---

#### RIFERIMENTI DOCUMENTO PER BANCA DATI:

\_\_\_Anno:1995

\_\_\_Num:0007

\_\_\_Boll\_\_Uff\_\_Num:03

\_\_\_Boll\_\_Uff\_\_Anno:1995